

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 54147 Anno 2018**

**Presidente: GALLO DOMENICO**

**Relatore: RECCHIONE SANDRA**

**Data Udiienza: 25/10/2018**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

FILIPPI ALESSANDRO nato a QUARRATA il 11/04/1967

AVENIA MONIA nato a PRATO il 27/12/1978

avverso il decreto del 23/12/2016 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

lette/sentite le conclusioni del PG

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, all'esito dell'udienza camerale disposta in seguito alla presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte degli odierni ricorrenti ordinava l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di Venditti Vittorio e G.B. Dioli per il reato previsto dall'art. 644 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva:

2.1. violazione di legge per violazione del diritto al contraddittorio: nel provvedimento impugnato non sarebbe stato preso in considerazione gli argomenti proposti nell'atto di opposizione e, segnatamente, i rilievi proposti nei confronti dell'efficacia precettiva delle circolari della Banca d'Italia.

2.2. Violazione di legge: sarebbero stati violati i diritti della persona offesa, garantiti anche dalla direttiva 2012\29\ UE, non essendo stata riconosciuta la possibilità di contestare la scelta di inazione effettuata dal pubblico ministero con particolare riferimento alla esistenza della usura in concreto; in particolare non sarebbe stata valutata la pertinenza delle indagini suppletive indicate nell'atto di opposizione.

3. Il Procuratore generale F. Zacco con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione pronunciato all'esito dell'udienza camerale conseguente d'opposizione è consentito solo per motivi concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen. Inoltre secondo la giurisprudenza maggioritaria, alla quale il collegio intende dare continuità il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione. (Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, P.O. in proc. Recano e altro, Rv. 270469; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016 - dep. 02/12/2016, P.O. in proc.



Ricci e altri, Rv. 268343, *contra* Cass. Sez. 3, n. 19132 del 27/03/2014 Rv. 260109, Cass. Sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013 Cc. (dep. 28/01/2014 ) Rv. 259145). Il contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella sua dimensione formale, ma anche in quella sostanziale. La Corte di legittimità ha infatti individuato in capo al giudice un onere di valutazione delle questioni proposte con l'atto di opposizione.

Il merito della decisione adottata all'esito dell'udienza camerale resta invece, interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass. sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010 Cc., Rv. 246779; cass. sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv. 256660; Cass sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004, Migliaccio; Cass. 23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né "le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale" (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez. 1 n. 8842 del 7.2.2006). In sintesi: non è consentito il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi attinenti alla valutazione del merito della *notitia criminis* (v. Cass. pen. sez. 6 n. 436 del 5.12.2002).

1.2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata veniva emessa all'esito del contraddittorio camerale attivato in seguito alla proposizione dell'opposizione all'archiviazione sicché la persona offesa ha potuto contestare la scelta di inazione effettuata dal pubblico ministero esponendo le sue ragioni al fine di ottenerne un riesame. Come rilevato dalla procura generale l'esercizio di tale facoltà consente di ritenere il nostro sistema processuale coerente con le richieste della direttiva europea che prescrive misure minime in tema di partecipazione e tutela delle vittime nell'ambito del processo penale indicando la necessità che sia prevista la possibilità di riesaminare la «decisione di non esercitare l'azione penale» (art. 11§ 3 direttiva 2012\29\UE). Tale opportunità di riesame giudiziale della scelta di inazione rappresentata dalla richiesta di archiviazione consente di ritenere rispettato il livello minimo di tutela indicato dalla normativa sovranazionale. Sul punto con decisione che si condivide è stato infatti deciso che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archiviazione, prevedendo il diritto della persona

117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archiviazione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ottenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale, in quanto l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame. (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017 - dep. 31/10/2017, P.O. in proc. Del Rio e altri, Rv. 27135101)

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2018

L'estensore

Il Presidente